

**TRIBUNALE DI GROSSETO**  
**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO**  
**CAMERA PENALE DI GROSSETO**

**PROTOCOLLO DI INTESA**

per l'applicazione innanzi al Tribunale di Grosseto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, relativo alle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di soggetti, imputati e parti civili, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, imputati dichiarati irreperibili o irreperibili di fatto, imputati cd. insolvibili.

**INDIVIDUAZIONE DI PARAMETRI STANDARD**

In ragione dell'ampio margine di discrezionalità previsto nell'individuazione dei criteri e della quantificazione dei compensi professionali di cui al D.M. n. 55 del 2014, si è ravvisata l'esigenza di individuare parametri 'standard' per la liquidazione dei compensi, al fine di rendere omogenea, equa, rapida ed agevole la loro determinazione, e ciò per ridurre i tempi delle liquidazioni nonché il numero delle opposizioni alle stesse nonché -al contempo- per dare il giusto rilievo al ruolo fondamentale dell'avvocato incaricato di svolgere il proprio impegno difensivo.

In ragione di ciò, si è convenuto sull'opportunità di istituire un sistema di liquidazione basato su una tabella standard, all'interno della quale vengono previste differenti ipotesi, correlate alle diverse tipologie processuali -a cui è stata aggiunta la previsione di fattori correttivi, da applicarsi in ragione di situazione predeterminate- secondo un sistema che tenga conto delle differenti 'fasi'.

**I CRITERI GENERALI**

Si conviene, pertanto, che quanto al difensore:

1. il difensore indica nell'istanza di liquidazione le attività svolte ed allega i documenti per le spese sostenute. L'istanza deve contenere:
  - l'indicazione del numero di procedimento ed il nome dell'imputato o parte civile;
  - il codice fiscale, la partita Iva, l'indirizzo, i recapiti telefonici, il numero di fax e l'indirizzo di posta certificata del professionista istante;
  - in caso di attività professionale effettuata in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve essere indicata anche la data di presentazione dell'istanza di ammissione e deve essere allegata copia del provvedimento di ammissione;
2. in caso di attività professionale effettuata in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore indica la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, allegandone una copia;
3. nel caso di prestazione di attività in favore dell'imputato irreperibile "di fatto", il difensore fornisce prova dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio dell'imputato conseguente alla richiesta all'ufficio anagrafe di appartenenza o al D.a.p.;
4. in caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente, il difensore fornisce la prova di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale;
5. salvo i casi di imputato irreperibile e insolvente, l'istanza di liquidazione deve essere ritualmente presentata in udienza, prima che il giudice pronunci sentenza o comunque il provvedimento che definisce la fase;



quanto al giudice:

6. il compenso per ciascuna fase indicato nelle tabelle allegate è commisurato in relazione alle differenti fasi del procedimento penale, ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106 T.U. ed aumentato secondo i criteri correttivi previsti, con maggiorazione per le spese forfettarie convenuta nella misura del 15%;
7. il giudice liquida, oltre al compenso calcolato secondo le ipotesi previste nella tabella allegata, anche le spese documentate;
8. è prevista pertanto la determinazione delle somme forfettarie riferibili alla rifusione delle spese per l'atto di precetto e per la procedura di pignoramento;
9. il giudice si discosta nella liquidazione dei compensi dalla tabella allegata qualora, in ragione dell'attività effettivamente prestata dal difensore nel corso del procedimento penale, ravvisi che sussistono ragioni per determinare il compenso in misura maggiore o minore, con l'onere di fornire una adeguata e specifica motivazione nel provvedimento adottato;
10. al fine di evitare pregiudizio al puntuale e tempestivo esercizio della difesa, il giudice si impegna a rispettare i termini previsti -per legge- in caso di emissione del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed in caso di emissione del provvedimento di liquidazione.

Le disposizioni qui previste si applicano alle istanze di liquidazioni depositate successivamente all'approvazione del presente Protocollo.

#### **LA CERTIFICAZIONE DEL D.A.P.**

Con specifico riferimento a quanto previsto a carico del difensore al punto 3 che precede, le parti ritengono opportuno precisare la procedura da seguire per il rilascio delle necessarie certificazioni da parte del D.A.P., da allegare all'istanza per comprovare le ricerche effettuate in caso di difesa d'ufficio:

1. richiesta di accesso agli atti allegata in forma pdf con firma e su carta intestata dello studio.

Nella richiesta dovranno essere specificate le generalità del soggetto:

- o cognome (distinto dal nome)
- o nome
- o data e luogo di nascita della persona cercata (per i nati all'estero il solo Stato di nascita)
- o i recapiti:
  - o telefono
  - o posta certificata e in assenza della PEC

2. atto di nomina formale del difensore rilasciato dal detenuto assistito, dall'Autorità Giudiziaria o da altro Avvocato che deve essere:
  - o formale ed autenticata se proviene dal detenuto
  - o in copia se proviene dall'Autorità giudiziaria
  - o formale ed autentica se per conto di altro Avvocato
3. tutti i file allegati e relativi alla richiesta (istanza e nomina), dovranno essere recapitati contestualmente e nel formato PDF, senza la firma digitale perché al momento non viene gestita dal servizio, al seguente indirizzo PEC: [ricercaristretti@giustiziacert.it](mailto:ricercaristretti@giustiziacert.it)

## PROFILI ORGANIZZATIVI PER ACCELERARE LE LIQUIDAZIONI

Le parti precisano che dalla data del primo febbraio 2019 è previsto che l'istanza di liquidazione sia inserita, mediante internet, nel sistema Liquidazioni Spese di Giustizia, procedura già prevista per i giudizi pendenti presso la Corte di Appello di Firenze. All'esito della registrazione, il sistema rilascerà una ricevuta in formato pdf con protocollo web, che sarà depositata in udienza insieme all'istanza di liquidazione. L'acquisizione dell'istanza web a cura dell'Ufficio genererà il numero di istanza cd. Siamm, e la fattura relativa alla prestazione professionale verrà pertanto richiesta dall'Ufficio spese di giustizia secondo l'ordine cronologico dei decreti di liquidazione, tramite e-mail.

Il difensore si impegna, pertanto, a presentare l'istanza di liquidazione da lui iscritta nell'apposito registro informatico, prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta, indicando le attività svolte in relazione alla fase ed allegando i documenti per le spese sostenute.

L'inserimento mediante internet nel sistema Liquidazioni Spese di Giustizia potrà essere aggiornato nell'ipotesi in cui, per ragioni processuali, il procedimento penale non sia definito nell'udienza prevista, ma sia rinviato a successiva udienza, con conseguente esigenza per il difensore di integrare la richiesta di liquidazione. In tal caso il difensore potrà presentare -in udienza- un'istanza che contenga anche l'integrazione dovuta ed all'esito della liquidazione sarà cura dell'Ufficio spese di giustizia integrare i dati già registrati nel sistema informatico.

Per accelerare il procedimento di notifica del decreto di liquidazione, il difensore si adopererà affinché l'imputato non presente nel procedimento effettui l'elezione di domicilio presso il difensore, in modo che la lettura del provvedimento di liquidazione in udienza valga come notifica. L'acquisizione delle informazioni relative alla procedura di liquidazione avrà luogo da parte del difensore interessato accedendo unicamente al sistema informatico.

I firmatari del presente Protocollo si impegnano a rappresentare le eventuali segnalazioni in ordine a criticità che dovessero emergere nel corso dell'applicazione del Protocollo al fine di creare le condizioni per assumere i correttivi ritenuti utili, ed eventuali modifiche alle presenti disposizioni.

Per l'effetto, il Presidente del Tribunale, il Presidente di sezione, il Coordinatore dell'ufficio G.i.p., il Giudice dott. Giovanni Puliatti, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Presidente della Camera Penale condividono il Protocollo qui riportato e si impegnano ad assicurarne la concreta applicazione nei processi penali innanzi al Tribunale di Grosseto.

Grosseto, 31 gennaio 2019

il Presidente del Tribunale  
dott.ssa Laura Di Girolamo

il Presidente di sezione  
dott. Adolfo Di Zenzo

il Coordinatore dell'ufficio G.i.p.  
dott. Marco Mezzaluna

il Giudice referente dell'Osservatorio Penale  
dott. Giovanni Puliatti

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Avv. Luigi Bonacchi

il Presidente della Camera Penale  
Avv. Massimiliano Arcioni

## **protocollo liquidazione onorari**

### **TRIBUNALE ORDINARIO DIBATTIMENTO**

#### **Ipotesi A**

(Sentenze ex art. 129 c.p.p.; incidenti di esecuzione di scarso rilievo)

Fase studio € 225,00;

Fase decisoria € 675,00.

Totale € 900,00 ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = €  
**600,00** oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

\* Le ipotesi più complesse saranno liquidate in misura maggiore, sarà onere del difensore motivare la richiesta e, ove possibile, dimostrare documentalmente la particolare complessità dell'attività svolta

#### **Ipotesi B PATTEGGIAMENTO**

Fase introduttiva € 650,00

Fase studio € 850,00

Totale € 1500,00 ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = €  
**1.000,00** oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

**Ipotesi C (DIRETTISSIME CON CONVALIDA, CONCLUSE  
CON PATTEGGIAMENTO O RITO ABBREVIATO)**

Fase studio € 525,00

Fase istruttoria € 440,00

Fase decisoria € 755,00

Totale € 1.800,00 ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = €  
**1.200,00** oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

\*La fase di studio è comprensiva di quella relativa al cautelare

**Ipotesi C1 (DIRETTISSIME CON CONVALIDA CONCLUSE CON  
DIBATTIMENTO)**

Fase studio € 575,00

Fase istruttoria € 710,00

Fase decisoria € 845,00

Totale € 2.130,00 ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = €  
**1.420,00** oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

\* La fase di studio è comprensiva di quella relativa al cautelare

\*\* La fase introduttiva sarà riconosciuta nella misura di cui alla ipotesi C, ove richiesta dal difensore e configurabile per l'attività effettivamente svolta

**Ipotesi D RITO ABBREVIATO SEMPLICE, da citazione diretta**

Fase studio € 375,00

Fase decisoria € 875,00

Totale € 1.250,00 ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = €  
834,00 oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

**Ipotesi E) RITO ABBREVIATO CONDIZIONATO, da citazione diretta**

Fase studio € 375,00

Fase istruttoria € 450,00

Fase decisoria € 900,00

Totale € 1.725,00 ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = € 1.150,00 oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

\*per gli abbreviati proveniente da ud. prel. si applicano i parametri del previsti per il GUP

### **Ipotesi F (DIBATTIMENTO IPOTESI BASE)**

Fase studio € 375,00

Fase istruttoria € 600,00

Fase decisoria € 675,00

Totale € 1.650,00 ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = € 1.100,00 oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

### **Ipotesi G (DIBATTIMENTO IPOTESI BASE CON FASE INTRODUTTIVA)**

Fase studio € 330,00

Fase introduttiva € 270,00

Fase istruttoria € 540,00

Fase decisoria € 675,00

Totale € 1.815,00 ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = € 1.210,00 oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

### **Ipotesi H**

**(DIBATTIMENTO IPOTESI COMPLESSA: SI CONSIDERA TALE QUELLA CON OLTRE TRE TESTI ESAMINATI)**

Fase studio € 400,00

Fase istruttoria € 700,00

Fase decisoria € 1.000,00

Totale € 2.100,00 ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = € 1.400,00 oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

\* Si considerano tali le ipotesi ove vi sia l'esame e/o la lettura delle dichiarazioni di oltre tre testi

### **Ipotesi I**

**(DIBATTIMENTO IPOTESI COMPLESSA: SI CONSIDERA TALE QUELLA CON OLTRE TRE TESTI ESAMINATI; CON FASE INTRODUTTIVA)**

Fase studio € 400,00



Fase introduttiva € 270,00

Fase istruttoria € 700,00

Fase decisoria € 1.000,00

Totale € 2.370,00 ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = € 1.580,00 oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

\* Si considerano tali le ipotesi ove vi sia l'esame e/o la lettura delle dichiarazioni di oltre tre testi

### **GIP/GUP**

#### **1. Sentenze ex art. 129 c.p.p.; incidenti di esecuzione di scarso rilievo**

Fase studio € 225,00;

Fase decisoria € 675,00.

Totale € 900,00 ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = € **600,00** oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

\* Le ipotesi più complesse saranno liquidate in misura maggiore, sarà onere del difensore motivare la richiesta e, ove possibile, dimostrare documentalmente la particolare complessità dell'attività svolta

## **2. PATTEGGIAMENTI**

Fase introduttiva € 650,00

Fase studio € 850,00

TOTALE: € 1.500,00 ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002  
= **€ 1.000,00** oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e  
**c.p.a.**

## **3. ABBREVIATI:**

### **3.1 ABBREVIATO SEMPLICE**

Fase studio € 550,00

Fase decisoria € 950,00

TOTALE: € 1.500,00 ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002  
= **€ 1.000,00** oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

### **3.2 RITO ABBREVIATO CONDIZIONATO**

Fase studio € 500,00

Fase istruttoria € 600,00

**Fase decisoria € 1.000,00**

TOTALE: € 2.100,00 ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002  
= **€ 1.400,00** oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

**4. RINVIO A GIUDIZIO e proscioglimento ex art. 425  
c.p.p.**

Fase studio € 500,00

Fase decisoria € 700,00

TOTALE: € 1.200,00 ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002  
= **€ 800,00** oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

**5. INDAGINI PRELIMINARI**

**5.1 FASE CAUTELARE**

Fase studio € 550,00

Fase decisoria € 800,00

TOTALE: € 1.350,00 ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002  
= **€ 900,00** oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

**5.2 ALTRA ATTIVITA'**

Fase studio € 550,00

Fase istruttoria € 650,00

TOTALE: € 1.200,00 ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002  
= **€ 800,00** oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

- riesame e appello

## **6. FASE ARCHIVIAZIONE**

### **6.1 SENZA OPPOSIZIONE**

Fase studio **€ 600,00**

ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = **€ 400,00** oltre 15%  
ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

\* Con attività defensionale effettiva documentata o definita  
senza camera di consiglio

### **6.2 CON OPPOSIZIONE o con fissazione camera di consiglio**

Fase studio **€ 600,00**

Fase decisoria **€ 750,00**

TOTALE: € 1.350,00 ridotta di 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 =  
**€ 900,00** oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

### Fattori correttivi



- I) Rito Collegiale: + 30%
- II) Presenza parte civile: + 10% per ciascuna parte civile oltre alla prima, fino ad un numero massimo di 10 complessive, + 2,5% per ogni parte civile oltre le prime 10 e per un numero massimo di 20, ferme restando le altre disposizioni di cui all'art. 12, c. 2 D.M. 55/2014
- III) Giudizio con oltre 3 imputati sino a 5: + 10%
- IV) Giudizio con 5 imputati o più: + 20%
- V) Giudizio con più di 5 capi di imputazione: + 30%;
- VI) Giudizio con oltre 5 udienze di trattazione effettiva: + 30%;
- VII) Fase cautelare in dibattimento: + 10%

\*\*\*\*\*

### Forfait per la procedura esecutiva

- I) Atto di precetto: € 150,00
- II) Pignoramento: € 300,00

IL PRESIDENTE  
Laura Di Girolamo



**TRIBUNALE DI GROSSETO**  
**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO**  
**CAMERA PENALE DI GROSSETO**

**PROTOCOLLO DI INTESA**

per l'applicazione innanzi al Tribunale di Grosseto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, relativo alle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di soggetti, imputati e parti civili, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, imputati dichiarati irreperibili o irreperibili di fatto, imputati cd. insolvibili.

**INDIVIDUAZIONE DI PARAMETRI STANDARD**

In ragione dell'ampio margine di discrezionalità previsto nell'individuazione dei criteri e della quantificazione dei compensi professionali di cui al D.M. n. 55 del 2014, si è ravvisata l'esigenza di individuare parametri 'standard' per la liquidazione dei compensi, al fine di rendere omogenea, equa, rapida ed agevole la loro determinazione, e ciò per ridurre i tempi delle liquidazioni nonché il numero delle opposizioni alle stesse nonché -al contempo- per dare il giusto rilievo al ruolo fondamentale dell'avvocato incaricato di svolgere il proprio impegno difensivo.

In ragione di ciò, si è convenuto sull'opportunità di istituire un sistema di liquidazione basato su una tabella standard, all'interno della quale vengono previste differenti ipotesi, correlate alle diverse tipologie processuali -a cui è stata aggiunta la previsione di fattori correttivi, da applicarsi in ragione di situazione predeterminate- secondo un sistema che tenga conto delle differenti 'fasi'.

**I CRITERI GENERALI**

Si conviene, pertanto, che quanto al difensore:

1. il difensore indica nell'istanza di liquidazione le attività svolte ed allega i documenti per le spese sostenute. L'istanza deve contenere:
  - l'indicazione del numero di procedimento ed il nome dell'imputato o parte civile;
  - il codice fiscale, la partita Iva, l'indirizzo, i recapiti telefonici, il numero di fax e l'indirizzo di posta certificata del professionista istante;
  - in caso di attività professionale effettuata in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve essere indicata anche la data di presentazione dell'istanza di ammissione e deve essere allegata copia del provvedimento di ammissione;
2. in caso di attività professionale effettuata in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore indica la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, allegandone una copia;
3. nel caso di prestazione di attività in favore dell'imputato irreperibile "di fatto", il difensore fornisce prova dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio dell'imputato conseguente alla richiesta all'ufficio anagrafe di appartenenza o al D.a.p.;
4. in caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente, il difensore fornisce la prova di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale;
5. salvo i casi di imputato irreperibile e insolvente, l'istanza di liquidazione deve essere ritualmente presentata in udienza, prima che il giudice pronunci sentenza o comunque il provvedimento che definisce la fase;

quanto al giudice:

6. il compenso per ciascuna fase indicato nelle tabelle allegate è commisurato in relazione alle differenti fasi del procedimento penale, ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106 T.U. ed aumentato secondo i criteri correttivi previsti, con maggiorazione per le spese forfettarie convenuta nella misura del 15%;
7. il giudice liquida, oltre al compenso calcolato secondo le ipotesi previste nella tabella allegata, anche le spese documentate;
8. è prevista pertanto la determinazione delle somme forfettarie riferibili alla rifusione delle spese per l'atto di precetto e per la procedura di pignoramento;
9. il giudice si discosta nella liquidazione dei compensi dalla tabella allegata qualora, in ragione dell'attività effettivamente prestata dal difensore nel corso del procedimento penale, ravvisi che sussistono ragioni per determinare il compenso in misura maggiore o minore, con l'onere di fornire una adeguata e specifica motivazione nel provvedimento adottato;
10. al fine di evitare pregiudizio al puntuale e tempestivo esercizio della difesa, il giudice si impegna a rispettare i termini previsti -per legge- in caso di emissione del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed in caso di emissione del provvedimento di liquidazione.

Le disposizioni qui previste si applicano alle istanze di liquidazioni depositate successivamente all'approvazione del presente Protocollo.

#### **LA CERTIFICAZIONE DEL D.A.P.**

Con specifico riferimento a quanto previsto a carico del difensore al punto 3 che precede, le parti ritengono opportuno precisare la procedura da seguire per il rilascio delle necessarie certificazioni da parte del D.A.P., da allegare all'istanza per comprovare le ricerche effettuate in caso di difesa d'ufficio:

1. richiesta di accesso agli atti allegata in forma pdf con firma e su carta intestata dello studio.

Nella richiesta dovranno essere specificate le generalità del soggetto:

- o cognome (distinto dal nome)
- o nome
- o data e luogo di nascita della persona cercata (per i nati all'estero il solo Stato di nascita)
- o i recapiti:
- o telefono
- o posta certificata e in assenza della PEC

2. atto di nomina formale del difensore rilasciato dal detenuto assistito, dall'Autorità Giudiziaria o da altro Avvocato che deve essere:
  - o formale ed autenticata se proviene dal detenuto
  - o in copia se proviene dall'Autorità giudiziaria
  - o formale ed autentica se per conto di altro Avvocato

3. tutti i file allegati e relativi alla richiesta (istanza e nomina), dovranno essere recapitati contestualmente e nel formato PDF, senza la firma digitale perché al momento non viene gestita dal servizio, al seguente indirizzo PEC: [ricercaristretti@giustiziacert.it](mailto:ricercaristretti@giustiziacert.it)

#### **PROFILI ORGANIZZATIVI PER ACCELERARE LE LIQUIDAZIONI**

Le parti precisano che dalla data del primo febbraio 2019 è previsto che l'istanza di liquidazione sia inserita, mediante internet, nel sistema Liquidazioni Spese di Giustizia, procedura già prevista per i

giudizi pendenti presso la Corte di Appello di Firenze. All'esito della registrazione, il sistema rilascerà una ricevuta in formato pdf con protocollo web, che sarà depositata in udienza insieme all'istanza di liquidazione. L'acquisizione dell'istanza web a cura dell'Ufficio genererà il numero di istanza cd. Siamm, e la fattura relativa alla prestazione professionale verrà pertanto richiesta dall'Ufficio spese di giustizia secondo l'ordine cronologico dei decreti di liquidazione, tramite e-mail.

Il difensore si impegna, pertanto, a presentare l'istanza di liquidazione da lui iscritta nell'apposito registro informatico, prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta, indicando le attività svolte in relazione alla fase ed allegando i documenti per le spese sostenute.

L'inserimento mediante internet nel sistema Liquidazioni Spese di Giustizia potrà essere aggiornato nell'ipotesi in cui, per ragioni processuali, il procedimento penale non sia definito nell'udienza prevista, ma sia rinviato a successiva udienza, con conseguente esigenza per il difensore di integrare la richiesta di liquidazione. In tal caso il difensore potrà presentare -in udienza- un'istanza che contenga anche l'integrazione dovuta ed all'esito della liquidazione sarà cura dell'Ufficio spese di giustizia integrare i dati già registrati nel sistema informatico.

Per accelerare il procedimento di notifica del decreto di liquidazione, il difensore si adopererà affinché l'imputato non presente nel procedimento effettui l'elezione di domicilio presso il difensore, in modo che la lettura del provvedimento di liquidazione in udienza valga come notifica. L'acquisizione delle informazioni relative alla procedura di liquidazione avrà luogo da parte del difensore interessato accedendo unicamente al sistema informatico.

I firmatari del presente Protocollo si impegnano a rappresentare le eventuali segnalazioni in ordine a criticità che dovessero emergere nel corso dell'applicazione del Protocollo al fine di creare le condizioni per assumere i correttivi ritenuti utili, comprese eventuali modifiche alle presenti disposizioni.

Per l'effetto, il Presidente del Tribunale, il Presidente di sezione, il Coordinatore dell'ufficio G.i.p., il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Presidente della Camera Penale condividono il Protocollo qui riportato e si impegnano ad assicurarne la concreta applicazione nei processi penali innanzi al Tribunale di Grosseto.

Grosseto, 31 gennaio 2019

il Presidente del Tribunale  
dott.ssa Laura Di Girolamo

il Presidente di sezione  
dott. Adolfo Di Zenzo

il Coordinatore dell'ufficio G.i.p.  
dott. Marco Mezzaluna

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Avv. Luigi Bonacchi

il Presidente della Camera Penale  
Avv. Massimiliano Arcioni